

Novità fiscali del 27 aprile 2010: svalutazioni e perdite su crediti; fisco: circolari e risoluzioni sono solo istruzioni operative interne; ravvedimento fiscale: versamenti anche con più modelli F24; concessione di servizio di stazione marittima: principio di alternatività IVA-registro; settore creditizio e finanziario: determinazione della base imponibile Irap; lavoratori distaccati negli Stati membri dell'Unione Europea: dall'1 maggio nuove regole

Publicato il 27 aprile 2010

svalutazioni e perdite su crediti; fisco: circolari e risoluzioni sono solo istruzioni operative interne; ravvedimento fiscale: versamenti anche con più modelli F24; concessione di servizio di stazione marittima: principio di alternatività IVA-registro; settore creditizio e finanziario: determinazione della base imponibile Irap; lavoratori distaccati negli Stati membri dell'Unione Europea: dall'1 maggio nuove regole

Indice:

- 1) Svalutazioni e perdite su crediti**
- 2) Fisco: Le circolari e risoluzioni sono solo istruzioni operative interne**
- 3) Ravvedimento fiscale: Versamenti anche con più modelli F24**
- 4) Concessione di servizio di stazione marittima: principio di alternatività IVA - registro**
- 5) Settore creditizio e finanziario: Determinazione della base imponibile Irap con riclassificazione del bilancio**
- 6) Lavoratori distaccati negli Stati membri dell'Unione Europea: Dal 1° maggio nuove regole**

1) Svalutazioni e perdite su crediti

I principi di redazione del bilancio prevedono che i crediti siano iscritti al valore di presumibile realizzo.

Pertanto, l'imprenditore può svalutare i crediti ogni volta che il valore nominale degli stessi risulta superiore a quello di effettiva esigibilità.

Quando una perdita diventa probabile, deve essere accantonato un fondo svalutazione, il cui ammontare deve essere calcolato tenendo conto delle circostanze, dei motivi e del principio di prudenza.

La norma fiscale considera deducibili tali accantonamenti, entro limiti qualitativi, ossia considerando solo i crediti commerciali non assicurati iscritti in bilancio, da cui derivano ricavi d'esercizio, nel rispetto di limiti quantitativi, ossia entro lo 0,50% del valore nominale dei crediti stessi.

Riduzioni di valore civilistiche

Il valore dei crediti può essere ridotto, per l'effettuazione di svalutazioni imputate a Conto Economico, utilizzando le seguenti voci:

- svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide (C.E. Voce B-10-d);

- svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni (C.E. Voce D-19-b).

I principi contabili dispongono l'appostazione alla voce B.14 – oneri diversi di gestione – delle perdite realizzate non coperte dal fondo svalutazione crediti-

Aspetti fiscali

Le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,50% del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi.

La deduzione non è più ammessa fiscalmente quando l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti ha raggiunto il 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio.

(Ratio, n. 5/2010)

2) Fisco: Le circolari e risoluzioni sono solo istruzioni operative interne

Le circolari e le risoluzioni emanate dall'Agenzia delle Entrate rappresentano solo delle istruzioni di carattere operativo rivolte esclusivamente agli uffici dipendenti al fine di applicare le disposizioni tributarie nel modo più corretto ed uniforme.

Pertanto, queste non determinano nessun vincolo né per il giudice tributario né per i contribuenti.

Tesi questa sostenuta da tempo nell'ambito giurisprudenziale, che si va sempre più

consolidando, e recentemente ribadita anche nell'ambito di un'interrogazione in commissione finanze al senato.

Da tempo in dottrina si discute su natura ed efficacia giuridica delle circolari amministrative.

Anche negli ultimi documenti dottrinali viene precisato che le circolari amministrative (contenendo istruzioni, ordini di servizio e direttive impartite dalle autorità amministrative centrali o gerarchicamente superiori agli enti o organi periferici o subordinati, con la funzione di indirizzare in modo uniforme l'attività di tali enti o organi inferiori) sono atti meramente interni della pubblica amministrazione, che esauriscono la loro portata ed efficacia giuridica nei rapporti tra i suddetti organismi e i loro funzionari e non possono, quindi, spiegare alcun effetto giuridico nei confronti di soggetti estranei all'amministrazione, né acquistare efficacia vincolante per quest'ultima, neppure come mezzo di interpretazione di norme giuridiche, non costituendo fonte di diritti a favore di terzi, né obblighi a carico dell'amministrazione.

L'interrogazione parlamentare ha confermato quanto già stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione che, con l'ordinanza n. 35 del 5 gennaio 2010, ha affermato che le circolari ministeriali non sono vincolanti e da ciò ne consegue che non possono essere impugnate davanti ad un giudice.

3) Ravvedimento fiscale: Versamenti anche con più modelli F24

Fisco: Il ravvedimento operoso si perfeziona solo se, oltre al tributo versato in ritardo, siano versati anche gli interessi calcolati al saggio legale e le sanzioni ridotte.

Il mancato o carente versamento di uno solo di questi elementi non consente al contribuente di beneficiare della riduzione delle sanzioni prevista per il cd. "ravvedimento operoso".

Tuttavia, come è stato recentemente rilevato in dottrina, tali importi non devono essere necessariamente versati nello stesso giorno, né con lo stesso modello F24 (come spesso accade) ma possono anche essere versati in momenti successivi purché entro i termini previsti per poter beneficiare del ravvedimento operoso.

Ravvedimento operoso: Nuove misure delle sanzioni ridotte per omesso/insufficiente versamento di tributi

Ravvedimento breve	2,5% se il pagamento viene eseguito nei 30 gg. successivi a quello della sua scadenza ordinaria
Ravvedimento lungo	3% se il pagamento viene eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore

Ravvedimento su violazioni sostanziali

Le violazioni di tipo sostanziale che riguardano l'infedeltà della dichiarazione e in materia

di IVA anche tutte le violazioni c.d. prodromiche, sono sanzionate generalmente in misura variabile dal 100% al 200% dell'imposta da regolarizzare.

La sanzione ridotta è prevista nella misura del 10% (1/10 della sanzione minima) con un minimo di 51,00 euro.

Violazione sostanziale	Sanzione ridotta
Dichiarazione infedele Omessa fatturazione Omessa registrazione Indebita detrazione IVA	10%

Dichiarazione Omessa

La dichiarazione omessa può essere regolarizzata solo entro 90 giorni dalla scadenza di presentazione, con sanzione ridotta di 1/12. La sanzione minima è di euro 259,00.

Imposta	Codice tributo imposta da regolarizzare	Codice tributo ravvedimento operoso	Codice tributo interessi
Irpef	4001, 4033, 4034	8901	1989
Ires	2001, 2002, 2003	8918	1990
Iva	Ad es. 6001, 6031 e così via	8904	1991
Irap	3800, 3812, 3813	8907	1993

Addizionale regionale	3801	8902	1994
Addizionale comunale	3844, 3843	8926	1998

Infine, per i sostituti d'imposta il codice tributo per il ravvedimento è il seguente: 8906, mentre per le altre violazioni: 8911.

4) Concessione di servizio di stazione marittima: principio di alternatività IVA - registro

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul trattamento fiscale da applicare, ai fini delle imposte indirette, ad un atto di concessione di servizio di stazione marittima.

In particolare, l'Agenzia con la **risoluzione n. 32/E del 26 aprile 2010** ha precisato che l'atto di concessione del servizio di stazione marittima, stipulato tra un'Autorità portuale e una società concessionaria (formata da un raggruppamento temporaneo di imprese), caratterizzato da previsioni che concretizzano modalità di svolgimento tipiche delle attività degli operatori economici privati, essendo rilevante ai fini Iva è, quindi, imponibile ai fini di tale imposta.

Per cui l'atto di concessione sconta l'imposta di registro in misura fissa, in base al principio di alternatività IVA - registro, previsto dall'articolo 4 del TUR.

Stabilita la rilevanza IVA dell'operazione prospettata, occorre verificare se l'atto di concessione in esame sia riconducibile tra i servizi non imponibili di cui all'articolo 9, comma 1, n. 6), del DPR

n. 633 del 1972.

Al riguardo, secondo il parere delle Entrate, nel caso di specie possano beneficiare del predetto regime di non imponibilità esclusivamente le prestazioni che la società eseguirà in forza della concessione, in favore dei soggetti terzi (utenti e le linee di navigazione).

Il regime di non imponibilità non può essere, invece, esteso al rapporto che intercorre, a monte, tra l'Autorità portuale istante e la società concessionaria.

Tale ultimo rapporto, infatti, risultando prodromico rispetto all'esercizio del servizio di stazione marittima, non è riconducibile alla previsione di cui al citato articolo 9, comma 1, n. 6), del DPR n. 633/1972.

5) Settore creditizio e finanziario: Determinazione della base imponibile Irap con riclassificazione del bilancio

Ai fini della determinazione della base imponibile Irap rientrano nell'ambito di

applicazione dell' art. 6 del Decreto Irap tutti gli operatori del settore creditizio finanziario (compreso la CRIAS) a prescindere dai principi contabili adottati e dai provvedimenti utilizzati per la redazione dei bilanci d'esercizio.

Ai fini della determinazione della base imponibile IRAP, i soggetti che svolgono attività finanziaria e creditizia non obbligati a redigere il bilancio sulla base degli schemi adottati dalla Banca d'Italia con provvedimenti 22 dicembre 2005 e 14 febbraio 2006, sono tenuti a riclassificare il proprio bilancio per calcolare il valore della produzione in conformità a quanto disposto nell'articolo 6 del decreto n. 446 del 1997.

Nel caso di specie, la CRIAS, in quanto soggetto riconducibile nell'articolo 1, comma 1, lett. e),

del d. lgs. vo n. 87 del 1992, deve determinare l'imponibile IRAP ai sensi del predetto articolo 6 sommando le voci del proprio conto economico corrispondenti, in senso sostanziale, al "a) margine d'intermediazione ridotto del 50 per cento dei dividendi; b) ammortamenti dei

beni materiali e immateriali ad uso funzionale per un importo pari al 90 per cento; c) altre spese amministrative per un importo pari al 90 per cento" ed operando le variazioni stabilite dallo stesso decreto legislativo n. 446 del 1997

per i soggetti di cui al comma 1 dell'art. 6.

(Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 33/E del 26 aprile 2010)

6) Lavoratori distaccati negli Stati membri dell'Unione Europea: Dal 1° maggio nuove regole

Publicata la nuova procedura in materia di esonero contributivo.

Dal 1° maggio 2010 entrano in vigore le nuove disposizioni in materia di legislazione applicabile ai lavoratori che si spostano all'interno dell'Unione Europea, contenute nel titolo II del Regolamento (CE) n. 883/2004 (artt. da 11 a 16) e nel titolo II del Regolamento di applicazione n. 987/2009 (artt. da 14 a 21).

Publicata la nuova procedura in materia di esonero contributivo per i lavoratori distaccati negli stati membri dell'Unione Europea.

(Ministero del Lavoro, comunicato 13 aprile 2010)

Vincenzo D'Andò

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l